



.....OMISSIS.....

Oggetto

Adeguamento prezzi – applicazione art. 26 d.l. 50/2022 conv. in l.n. 91/2022– richiesta di parere.

FUNZ CONS 5/2024

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 12 ottobre 2023, acquisita al prot. Aut. n. 89705, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 7 febbraio 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti.

Il quesito proposto riguarda alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, ponendo a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ridotti del dieci per cento secondo le indicazioni del bando di gara. La stazione appaltante chiede al riguardo se, in applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, conv. in l.n. 91/2022, laddove si prevede l’adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, tale prezzario debba anch’esso subire una riduzione del dieci per cento come effettuato per il prezzario posto a base di gara, al fine di procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma.

Al fine di esprimere avviso sulla questione sopra illustrata, sembra opportuno evidenziare che in relazione alle previsioni emergenziali dettate per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici nel corso degli anni 2021 e 2022, l’Autorità ha adottato numerosi pareri, tutti consultabili sul sito istituzionale (tra i tanti pareri Funz Cons n. 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, n. 4/2023, n. 7/2023, n. 42/2023, delibera n. 63/2022-AG1/2022, delibera n. 265/2022-AG 5/2022).

In tali pronunce l’Autorità ha ribadito, in primo luogo, che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021). Tra tali casi l’art. 106 del Codice, include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara *“in clausole chiare, precise e inequivocabili”*.

Quanto sopra è confermato anche dall’art. 29 del d.l. 4/2022 (*“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse*

all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico") conv. in l.n. 25/2022 che, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce (tra l'altro) l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Il Legislatore, tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice.

Tra queste, l'art. 26 del d.l. 50/2022 ("*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*") conv. in l.n. 91/2022, ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull'aggiornamento infrannuale dei prezzi regionali.

La norma dispone, infatti, in deroga all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all'anno 2022, l'aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzi aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3).

Secondo il comma 1 della disposizione, pertanto, per gli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3».

La disposizione aggiunge che «*I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4*».

Per quanto di interesse ai fini del parere, il comma 6-bis della norma, nella formulazione attuale, estende la misura dell'adeguamento prezzi ivi prevista (emissione del SAL applicando i prezzi di cui al comma 2, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte "con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021". Il comma 6-ter, a sua volta, prevede l'applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024", aggiungendo che «Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento».

Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all'art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi "obbligatorio" in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l'indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma» (in tal senso parere Mims n.1575/2022).

Pertanto, in risposta al quesito posto, «tenuto conto, da un lato, della *ratio* della norma, volta a fronteggiare gli effetti del considerevole aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, costituendo quindi una disposizione di *natura eccezionale e derogatoria a specifiche previsioni del*

Codice, e dall'altro, dell'obbligatorietà dell'istituto introdotto dalla stessa, contemplante la revisione dei prezzi sulla base di prezzari aggiornati nei casi e nei limiti ivi indicati, non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi in tal modo rideterminati, secondo il procedimento indicato nell'istanza di parere» (così parere Funz Cons 2/2023).

Conclusivamente, la stazione appaltante «è tenuta a riconoscere all'impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell'art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell'art. 26, prima di procedere all'approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell'importo a saldo da liquidare all'appaltatore» (parere Mims n. 1464/2022).

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente